

Prot. n. 318130

Roma, li 4 NOV, 2013

Al Comune di POMEZIA
Settore VI – Edilizia privata e Assetto del Territorio
Sezione Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
Piazza Benedetto da Norcia, n. 25/c
00040 - POMEZIA (RM)

Area autorizzazioni paesaggistiche

SEDE



e, p.c., Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo
Via Cavalletti, 2 – 00186 – ROMA

Oggetto: competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche delegate ai Comuni in caso di perdita della delega dopo l'invio degli atti al Soprintendente

Il Comune di Pomezia ha chiesto il parere di questa Direzione regionale in merito alla competenza ad emanare il provvedimento conclusivo concernente alcune domande di autorizzazione paesaggistica.

Il Comune di Pomezia ha istruito le istanze in regime di delega, conferita dalla Regione in quanto l'ente locale è risultato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 146, comma 6, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, concernenti la differenziazione delle funzioni urbanistiche e paesaggistiche e le adeguate competenze tecnico-scientifiche. In tale veste il Comune ha avviato i procedimenti ed ha trasmesso alla competente Soprintendenza la documentazione prevista dal comma 7 dell'art. 146 (documentazione presentata dall'interessato, relazione tecnica illustrativa e proposta di provvedimento).

Tuttavia, successivamente all'invio degli atti alla Soprintendenza il Comune ha perso i requisiti di legge per l'esercizio delle funzioni delegate e, conseguentemente, questa direzione regionale ha provveduto a ritirare la delega.



REGIONE
LAZIO

Nel frattempo, l'iter procedimentale è proseguito e la Soprintendenza ha espresso il proprio parere vincolante ed ha ritrasmesso la pratica al Comune per l'emanazione del conforme provvedimento conclusivo (comma 8).

Ciò premesso, il Comune chiede se possa emanare il provvedimento conclusivo che decide sull'istanza ovvero se tale adempimento sia tornato in capo alla Regione, in conseguenza della perdita della qualità di ente delegato. In tale ipotesi tutta l'attività istruttoria svolta andrebbe persa ed il richiedente dovrebbe inoltrare una nuova domanda a questa direzione regionale, con evidente aggravio di tempo e di costi.

In merito, si ritiene quanto segue.

Sebbene in generale la perdita della delega implica il ritorno delle funzioni all'ente delegante, questa direzione regionale ritiene che le peculiarità della delega in materia paesaggistica e lo specifico procedimento autorizzatorio previsto dall'art. 146, incentrato su una "doppia chiave di tutela" del bene paesaggio, lascino spazio a soluzioni in parte diverse. In particolare, **si ritiene che nello stato del procedimento descritto dal Comune di Pomezia il provvedimento conclusivo possa essere emanato dal Comune stesso.**

Si rileva infatti che l'aspetto qualificante la funzione paesaggistica delegata è la valutazione dell'istanza, che si esprime nella verifica preliminare della necessità dell'autorizzazione, non richiesta nelle ipotesi di cui all'art. 149, nella verifica della documentazione con eventuale richiesta di integrazioni, e nelle altre incombenze istruttorie previste nel comma 7 dell'art. 146, che culminano con la proposta di provvedimento e l'invio degli atti al Soprintendente per l'espressione del parere obbligatorio e vincolante, previsto dal comma 5 dell'art. 146, che valuta la conformità e la compatibilità paesaggistica.

Tale parere si configura come atto conclusivo di un endoprocedimento al quale la giurisprudenza riconosce un'autonoma capacità lesiva della sfera giuridica del destinatario, in ragione della quale è direttamente impugnabile in sede giurisdizionale (da ultimo, cfr. TAR Napoli Campania, sez. VII, 18 aprile 2013, n. 2053; TAR Cagliari Sardegna, sez. II, 15 gennaio 2013, n. 33).

Pertanto, quando il Soprintendente si esprime nei termini previsti dal comma 8 dell'art. 146 (entro quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti), la Regione o il Comune delegato devono concludere il procedimento in conformità al parere ministeriale.

Di conseguenza, il provvedimento conclusivo che decide sulla domanda di autorizzazione non richiede di per sé particolari requisiti in quanto è privo di qualsiasi autonomia, consistendo in una sostanziale trasposizione del parere vincolante del Soprintendente; esso, pertanto, costituisce la veste formale di un processo decisionale già compiuto.



REGIONE
LAZIO

Inoltre, sotto un diverso profilo di carattere operativo la soluzione prospettata offre evidenti vantaggi e risponde ai noti principi di **economia e snellimento del procedimento**, in quanto evita un ulteriore passaggio di documentazione dal Comune alla Regione e la conseguente ulteriore dilazione dei tempi.

In conclusione, sulla base delle considerazioni sopra espresse **questa direzione regionale ritiene che la competenza all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento possa essere mantenuta in capo al Comune che ha perso la delega di funzioni dopo l'invio della pratica alla Soprintendenza esclusivamente nel caso in cui l'Organo statale abbia formalmente espresso il proprio parere vincolante.**

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito:
http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri

Il responsabile del procedimento
dr. Gabriele Del Pinto

Il dirigente
(dr.ssa Marina Ajello)

Il direttore
(arch. Manuela Manetti)